

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.  
Tel. 365195

*22/8*

I  
Bari, li 13 APR. 1972  
*Scunto*  
*augustin*  
*Caracciolo*

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

" FINANZIAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI "  
d'iniziativa dei Consiglieri Regionali Matteo FANTASIA, Giovanni  
PAPAPIETRO, Giacomo PRINCIGALLI.

RELAZIONE

Signori Consiglieri,

L'art.28 dello statuto della Regione Puglia stabilisce che il funzionamento del Consiglio Regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dai Consiglieri assegnati alla Regione.

L'art.34 dello stesso statuto stabilisce che il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle Commissioni Consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri della Commissione. Nel regolamento del Consiglio Regionale della Puglia agli art.8 e seguenti è disciplinata la formazione dei Gruppi Consiliari e il procedimento di elezione dei rispettivi Presidenti, nonché la costituzione degli uffici, assumendosi così, i gruppi, come organi strumentali dell'azione dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza della medesima

CONSIGLIO REGIONALE  
Prot. N. 1896  
Data 3 LUG. 1972

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

---

GRUPPO CONSILIARE D. C.  
Tel. 365195

previsto dall'art.122 della Costituzione.

Il riconoscimento istituzionale dei gruppi politici delle assemblee parlamentari trova esplicita disciplina agli articoli 14 e seguenti del regolamento del Senato(17.2.1971) e del regolamento della Camera dei Deputati(18.2.1971)nei quali,tra l'altro,è stabilito che ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni,è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e vengono versati contributi a carico dei bilanci del Senato e della Camera,differenziati in relazione alla consistenza numerica dei gruppi stessi.

La posizione di indipendenza delle Assemblee Regionali,posizione connaturata a precise attribuzioni politiche e legislative,sia pure circoscritte nell'ambito del territorio regionale,è stata riconosciuta in più rincontri dalla Corte Costituzionale la quale,infatti,con una recente sentenza del 1968(n.143) ha spiegato(eliminando alcuni dubbi insorti)che le precedenti sentenze della

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.  
Tel. 36 5195

stessa Corte che hanno negato l'assimilazione dei Consigli Regionali alle Camere si riferivano esclusivamente al controllo giurisdizionale, mentre non avevano mai inteso escludere ed anzi avevano riconosciuto la posizione di indipendenza dell'Assemblea Regionale.

E' infatti, sulla base di tali principi che alcune Regioni a Statuto Ordinario hanno accolto nei propri statuti norme direttive per il funzionamento e il finanziamento dei Gruppi Consiliari di contenuto identico a quello stabilito dai regolamenti delle Assemblee parlamentari (si cfr. l'art.17 dello Statuto della Regione Lazio; l'art.11 dello Statuto della Regione Molise; l'art.16 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna ecc.).

La Regione Puglia in relazione alle norme innanzi richiamate ha inserito sia nel piano di riparto dei fondi per l'esercizio 1971 sia nel Bilancio per l'esercizio 1972 approvato con legge regionale n.3 del 25/1/1972 i fondi per il finanziamento la cui erogazione potrà avere esecuzione con le di apposita legge regionale.

Si propone pertanto all'approvazione il seguente  
schema di proposta di legge regionale:

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Art. 1

Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari determinate dal regolamento del Consiglio Regionale, la Regione Puglia assicura ai Gruppi medesimi la disponibilità dei locali, e assegna contributi a carico del bilancio con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi, nei limiti dei fondi stanziati all'uopo nei bilanci della Regione.

Art. 2

La spesa di cui all'art.1 prevista in £. 47.000.000=  
per l'esercizio 1971 farà carico al relativo fondo previsto nel piano di riparto deliberato con atto della Giunta Regionale in data 12 novembre 1971, n.210, e la spesa prevista in £. 65.000.000=  
per ~~la~~ l'esercizio 1972 farà carico al proprio

fondo stanziato nel bilancio 1972 approvato con  
legge regionale 25/1/1972, n.3 :Tit.I - Capitolo 1  
(cap.III dell'allegato)1°).

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino  
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  
spetti di osservarla e di farla osservare come  
legge della Regione Puglia.

*Matteo Pulisij*  
*Giuseppe Papaleo*  
*Francesco Imputi*  
~~*Luigi Lorenzini*~~  
*Roberto Caluso*  
*Giuseppe No?*  
*F. L. L.*